

Italinforma

n. **3** / Anno IX / Marzo 2020

IL PATRONATO DEI CITTADINI
Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma
Tel: 06. 85 23 31 | Fax: 06. 85 23 34 88
informazioni@pec.italuil.it | www.italuil.it

ITALINFORMA - PERIODICO TELEMATICO
Iscrizione Tribunale Civile di Roma n. 301/2011
Direttore Responsabile: Antonio Passaro
Direzione e redazione: Via Castelfidardo 43/45 - 00185 Roma

LA TUTELA DEI DIRITTI SEMPRE, ANCHE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Intervista al Direttore generale Ital Maria Candida Imburgia

Il nostro Paese e il mondo intero non hanno mai vissuto una situazione come quella che si sta determinando a causa della pandemia da Covid-19. Una crisi sanitaria senza precedenti ha investito, come uno tsunami, tutto il pianeta. L'Italia è sicuramente tra le nazioni più colpite, ma il problema è globale. Per cercare di contenere il contagio da Coronavirus, come comunemente si chiama questo morbo, sono state poste in campo misure molto restrittive sia della vita sociale sia di quella economica e lavorativa. Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Questo virus ha causato una tragedia per i tanti, troppi, che non ce l'hanno fatta e per i parenti che non hanno neanche potuto star loro accanto nel momento estremo; ha costretto a un impegno sovrumano ed eroico tutto gli operatori sanitari; ha ulteriormente fiaccato le già deboli condizioni economiche e occupazionali del Paese; ha trasformato radicalmente le nostre abitudini quotidiane e lavorative, costringendoci a rinunce più o meno importanti. Ha però fatto emergere valori e positività, forse, inaspettati come quelli della solidarietà, dell'unità e della capacità di adattamento, anche nelle modalità di organizzazione del lavoro. Questi cambiamenti hanno interessato lo stesso Patronato. Ne parliamo, come di consueto, con il Direttore generale dell'Ital, Maria Candida Imburgia.



Direttore, in questa fase così difficile e del tutto inedita, l'attività del Patronato è proseguita, in quanto ritenuta essenziale tra quelle indicate dai codici Ateco. Anch'essa, però, ha subito delle trasformazioni per poter garantire la sicurezza dei soggetti interessati. Cosa sta accadendo presso le sedi dell'Ital?

L'attività di Patronato sta proseguendo, cercando di contemperare la tutela della salute degli operatori e dei cittadini assistiti con l'esigenza di continuare la nostra missione sociale, soprattutto alla luce delle principali misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie introdotte dal Governo per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. Punto di riferimento normativo prioritario, per noi, è il cosiddetto decreto legge "Cura Italia", il numero 18 del 17 marzo, in particolare l'articolo 36, che ci offre gli strumenti per operare e per continuare a patrocinare le pratiche richieste. In questo quadro, la sede nazionale sta continuando a supportare



PREVIDENZA

Pagamento delle prestazioni riscosse in contanti presso gli uffici postali

Rinvio della Campagna di accertamento esistenza in vita per i pensionati all'estero

Contributi lavoro domestico 2020: sospensione dei versamenti

ASSISTENZA

Rivalutati gli assegni per il nucleo familiare e di maternità

Bonus bebè e contributo asili nido nel 2020

SALUTE E SICUREZZA

Periodo di comporto e assenze per infortunio o malattia professionale

Infortunio sul lavoro: quando non è responsabile il datore di lavoro

IMMIGRAZIONE

Proroga scadenza dei permessi di soggiorno

- ◀ le sedi territoriali ricorrendo alle Skype conference, mediamente due volte a settimana. Stiamo facendo così tanta formazione, rivolta ai coordinatori regionali, in merito alle misure che si sono susseguite con i decreti del mese di marzo.

In che modo il decreto “Cura Italia”, e in particolare l’articolo 36, consente ai Patronati di continuare a svolgere la propria attività?

Questo decreto ci ha fornito gli strumenti e ci ha indicato le modalità per far fronte all’emergenza. Per esempio, ci è stata data la possibilità di ricevere per appuntamento, così da regolare l’afflusso degli assistiti nelle nostre sedi, e di ridurre sia le ore di ricevimento del pubblico sia il numero degli operatori attivi in loco, favorendo lo smart working. Inoltre, proprio per ridurre la presenza fisica dei cittadini nei nostri uffici e, quindi, per evitare che le persone si muovano dalla propria abitazione, il provvedimento in questione prevede anche la possibilità di far ricorso al mandato telematico, con l’obbligo dell’immediata regolarizzazione una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

Seppur con una serie di accorgimenti e di limitazioni posti in atto per garantire la sicurezza agli operatori e ai cittadini, tutto procede a ritmi abbastanza serrati...

La tutela della vita e della salute viene prima di ogni altra cosa. Noi, dunque, siamo rigorosi nel rispettare e nel far rispettare tutte le indicazioni e i provvedimenti governativi. Stiamo riuscendo a dare continuità alla nostra attività e alla nostra missione sociale. Io credo che, in un momento del genere, i Patronati abbiano una responsabilità maggiore, peraltro, assolutamente coerente con il proprio impegno svolto quotidianamente anche in condizioni di “normalità”. C’è una costruttiva armonia professionale tra sede nazionale e territori, con contatti frequentissimi per stabilire procedure e strategie da adottare e per definire gli aggiornamenti formativi. Solo così possiamo rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini che chiedono assistenza per fruire delle indennità straordinarie previste per far fronte a questa situazione di emergenza.

Purtroppo, la terribile crisi sanitaria non ha colpito solo l’Italia, ma la stragrande maggioranza dei Paesi nel mondo. Come si è attrezzata l’Ital per le proprie sedi all’estero?

Va da sé che tutto quanto detto sino ad ora vale assolutamente anche per le nostre sedi operative all’estero. Anche in quelle realtà, l’attività continua nel rigoroso rispetto della legge. Nello specifico, peraltro, abbiamo ottenuto lo slittamento dei termini relativi ad alcune pratiche particolarmente diffuse come, ad esempio, quella relativa alla presentazione della dichiarazione Red Est. Va anche detto che l’età media di coloro che si rivolgono alle nostre sedi all’estero è più alta della media complessiva. Sappiamo bene che i soggetti più deboli e più esposti alla pandemia sono proprio gli anziani. Dunque, il massimo scrupolo nel garantire attenzione alla sicurezza e alla salute degli assistiti è ovviamente assicurato ovunque, anche al di fuori dei confini nazionali. In conclusione, il nostro unico auspicio, come quello di tutti, è tornare al più presto alla normalità. L’Ital, comunque, non lascia solo nessuno, neanche in queste drammatiche situazioni di emergenza. Tutti coloro che vogliono ottenere la tutela dei propri diritti, nel rispetto delle cautele e delle raccomandazioni prescritte dalla legge, possono sempre contare su di noi.

PREVIDENZA

Pagamento delle prestazioni riscosse in contanti presso gli uffici postali

L’INPS, con messaggio n. 1364 del 25 marzo 2020, comunica che al fine di contenere il rischio epidemiologico da COVID19 e disciplinare gli accessi del pubblico agli uffici postali, a seguito della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.652 del 19 marzo 2020, è stato disposto che il pagamento delle prestazioni pensionistiche da parte di Poste Italiane S.p.A. è anticipato a decorrere:

- dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilità di aprile 2020;
- dal 27 al 30 aprile 2020 per la mensilità di maggio 2020;
- dal 26 al 30 maggio 2020 per la mensilità di giugno 2020.

Tenuto conto che Poste italiane S.p.A. ha comunicato che, in seguito all’emergenza sanitaria in corso, alcuni uffici postali resteranno chiusi e/o non operativi, al fine di garantire comunque la continuità dei pagamenti delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, ivi incluse le prestazioni a sostegno del reddito, erogate nei confronti dei soggetti che hanno mantenuto l’opzione per la riscossione in contanti presso lo sportello postale, l’Istituto ha autorizzato, in via eccezionale e transitoria, Poste Italiane S.p.A. ad effettuare il pagamento delle predette prestazioni in circolarità su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, le somme spettanti potranno essere riscosse anche in uffici postali diversi da quelli in cui è solitamente effettuato il pagamento della prestazione, purché muniti dei seguenti documenti: a) documento di identità; b) documento attestante il codice fiscale.

L’autorizzazione è fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria, al termine della quale saranno ripristinate le ordinarie procedure d’intesa tra l’Istituto e Poste Italiane S.p.A.

Rinvio della Campagna di accertamento esistenza in vita per i pensionati all'estero

Si è conclusa il 13 febbraio scorso la prima fase della verifica generalizzata - riferita agli anni 2019 e 2020 - della Campagna di accertamento di esistenza in vita di INPS e Citibank.

In questi giorni Citibank avrebbe dovuto inviare ai pensionati le lettere di richiesta di attestazione dell'esistenza in vita relative alla seconda fase dell'accertamento, che riguarda i pensionati residenti in Sud America, Centro America, Nord America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi.

Vista l'evoluzione del contagio da Covid - 19, Citibank ha sospeso il processo di spedizione del modulo di attestazione.

La seconda fase di verifica sarà posticipata, presumibilmente, al prossimo mese di agosto e si concluderà a dicembre 2020.

Qualora il pensionato non provvederà a produrre l'attestazione nei tempi stabiliti, il pagamento della rata di gennaio 2021 avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza, ove possibile. In caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di febbraio 2021.

Contributi lavoro domestico 2020: sospensione dei versamenti

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, come disposto dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020.

Lo comunica l'INPS, con nota del 20 marzo, precisando che il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al primo trimestre 2020, con data di scadenza 10 aprile 2020, potranno essere versati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

ASSISTENZA

Rivalutati gli assegni per il nucleo familiare e di maternità

L'INPS, con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2020, riporta per il 2020 la rivalutazione della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare e di quello di maternità, pari allo 0,5%. Sono pertanto aggiornati gli importi delle prestazioni e i relativi requisiti economici.

- **L'assegno mensile per il nucleo familiare**, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2020, è pari, nella misura intera, a 145,14 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a euro 8.788,99.

Agli assegni di competenza del 2019, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2019.

- **L'assegno mensile di maternità**, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è pari a euro 348,12 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi euro 1.740,60. Il valore dell'ISEE da tenere presente per tali eventi avvenuti nel 2020 è pari a euro 17.416,66.

Si ricorda che questi assegni sono concessi dai Comuni e pagati dall'INPS.

Bonus bebè e contributo asili nido nel 2020

L'INPS, con le circolari nn. 26 e 27 del 14 febbraio 2020, illustra le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, rispettivamente riguardo l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè) e il contributo asili nido. Si ricorda che le due agevolazioni sono state prorogate anche nel 2020 con modificazioni.

L'Assegno di natalità o Bonus bebè viene rimodulato, varia in base al valore ISEE minorenni e può spettare a tutte le famiglie. Per un ISEE superiore ai 40.000 euro ovvero in assenza dell'ISEE l'importo sarà minimo.

La durata massima di erogazione dell'assegno è stabilita in 12 mensilità.

Riguarda le nascite o adozioni/affidamenti preadottivi che si verifichino nel 2020, fino al compimento di un anno del bambino o del primo anno di ingresso in famiglia. È confermata la maggiorazione del 20% per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato nel corso del 2020.



- ◀ Le fasce previste sono: 1.920 euro annui per famiglie con ISEE fino a 7.000 euro; 1.440 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; 960 euro annui, per famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L'importo varia in base al valore ISEE minorenni. La domanda deve essere inviata, nei termini previsti, come di consueto esclusivamente in modalità telematica. In caso di parti gemellari/adozioni plurime resta confermata la necessità di presentare una domanda per ogni figlio nato o adottato.

Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione. È stato incrementato l'importo di tale agevolazione modulandolo, da quest'anno, su fasce ISEE.

Come noto, si tratta del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati oppure per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il contributo verrà erogato per importi decrescenti: bonus di 3000 euro ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 25.000 euro; bonus di 2.500 ai nuclei familiari con ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro. Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 euro nell'ipotesi di ISEE minorenni oltre la soglia di 40.000 euro, ovvero in assenza dell'ISEE.

La domanda deve essere presentata dal genitore del minore nato o adottato, solo in via telematica come in precedenza, e dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere. Se si intende fruire del beneficio per più figli si deve presentare una domanda per ciascuno di essi.

Per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato, è previsto il pagamento di un buono annuo, parametrato per ogni anno di riferimento a undici mensilità da corrispondere in base alla domanda del genitore richiedente.

Se il contributo annuo è richiesto per forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore convivente con il minore presenta la domanda allegando l'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta che attesti l'impossibilità di frequentare, per l'intero anno solare di riferimento, l'asilo nido a causa di una grave patologia cronica.

Infine, l'INPS, con il messaggio n. 596 del 17 febbraio, ricorda che il termine ultimo per l'allegazione della documentazione di spesa relativa alle domande di bonus nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020.

SALUTE E SICUREZZA

Periodo di comporta e assenze per infortunio o malattia professionale

Le assenze dal lavoro dovute a infortunio o malattia professionale non sono computabili nel periodo di comporta se esiste il nesso di causalità tra questi episodi e l'assenza per malattia e quando il datore di lavoro sia responsabile dell'evento dannoso, rendendo illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporta.

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2527 del febbraio scorso.

Si legge nella sentenza che le assenze dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'art. 2110 cod.civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l'assenza possa essere detratta dal periodo di comporta, non è sufficiente che la stessa abbia un'origine professionale, "ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 del cod. civ."

Norma che gli impone di porre in essere le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per la tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore.

Infortunio sul lavoro: quando non è responsabile il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3282 dello scorso febbraio, precisa che il datore di lavoro che osserva tutte le cautele possibili atte a prevenire l'evento dannoso, non possa ritenersi responsabile a causa di comportamenti imprevedibili del lavoratore.

L'ordinanza condivide la sentenza della Corte di Appello riguardo il caso di un lavoratore che, sebbene fosse stato adeguatamente istruito sull'utilizzo della cintura di sicurezza e nonostante i costanti richiami sul corretto uso delle misure antinfortunistiche, il giorno dell'infortunio aveva ommesso di agganciare al cestello la cintura anticaduta (che pure indossava), ponendo in essere una condotta anomala, da porsi quale causa esclusiva dell'evento.

La Corte territoriale all'esito del quadro probatorio acquisito, rimarcava infatti che il lavoratore era stato reso edotto adeguatamente sull'uso della cintura anticaduta e del relativo moschettone, oltre che sul rischio specifico di caduta dall'alto connesso al mancato uso degli stessi, riuscendo ad eludere, in occasione dell'evento, il controllo del responsabile per la sicurezza.

In tale prospettiva la Corte ha anche rilevato come "l'obbligo di controllo del datore di lavoro non può essere tale da far



- ◀ configurare una sorveglianza continua del lavoratore, non potendo essere richiesto al titolare della posizione di garanzia una persistente attività di costante verifica dell'utilizzo dello strumento di sicurezza". Pertanto, nel contesto di puntuale assolvimento da parte datoriale di tutti gli obblighi previsti dalla legge e tenuto conto della condotta del lavoratore che aveva assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, si sottolinea che il datore non può ritenersi responsabile dell'evento infortunistico.

IMMIGRAZIONE

Proroga scadenza dei permessi di soggiorno

Il Decreto n.18/2020 del 17 marzo scorso, contenente misure connesse all'emergenza COVID – 19, ha prorogato al 15 giugno 2020 la validità di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Il Ministero dell'Interno, con una circolare del 21 marzo, ha fornito le indicazioni operative riguardo l'applicazione dell'articolo 103 del DL/2020 (cosiddetto Decreto "Cura Italia") e stabilito che i titolari di tutti i permessi di soggiorno in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 avranno validità fino al 15 giugno; i cittadini stranieri potranno presentare l'istanza dopo tale data.



DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

CONGEDO PARENTALE

A decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole, i genitori lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo parentale, di durata massima di 15 giorni, retribuito al 50%.

I genitori con figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Questo specifico congedo è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il genitore lavoratore del settore privato, lavoratore del settore pubblico, lavoratore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS, lavoratore autonomo iscritto all'INPS

CONDIZIONI

Il congedo parentale specifico è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori per un totale complessivo di massimo 15 giorni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

CONGEDO PARENTALE GIÀ FRUITO

Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori a decorrere dal 5 marzo 2020, sono convertiti nel congedo specifico con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

BONUS BABY-SITTING

In alternativa allo specifico congedo parentale, i lavoratori possono scegliere di utilizzare un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting fino a 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

Il bonus sale fino a un massimo di 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Il bonus viene erogato dall'INPS, previa domanda, mediante il libretto famiglia. È soggetto a monitoraggio ed erogato entro il limite di spesa stabilito.

WWW.ITALUIL.IT



IL PATRONATO DEI CITTADINI

DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

INDENNITA' PER PROFESSIONISTI, AUTONOMI, COCOCO, LAVORATORI AGRICOLI, DELLO SPETTACOLO E STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto un'indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, per le seguenti categorie di lavoratori:

Liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e **lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago INPS (Coltivatori diretti/mezzadri coloni - Artigiani - Commercianti), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS

Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le **indennità** non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda telematica all'Ente previdenziale, ognuna nel proprio limite di spesa complessivo.

Le suddette indennità non sono cumulabili tra loro e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

WWW.ITALUIL.IT



DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

NASPI, DISCOLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stata prevista la proroga dei termini per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, di NASPI e di DISCOLL.

PROROGA DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per le domande di DS agricola anno 2019, che non siano già state presentate, il termine del 31 marzo 2020, previsto a pena di decadenza per la presentazione della relativa istanza all'INPS, è prorogato al 1° giugno 2020.

PROROGA DOMANDE DI NASPI E DISCOLL

Con riferimento alle indennità di NASPI e DISCOLL viene esteso il termine, previsto dalla legge a pena di decadenza, per la presentazione della domanda all'INPS che si amplia da 68 giorni a 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Alla luce di tale ampliamento, per le cessazioni involontarie del rapporto di lavoro intervenute dal 1.1.2020 al 31.12.2020 si avranno quindi 60 giorni in più per procedere alla presentazione telematica all'INPS dell'istanza di NASPI o DISCOLL, senza incorrere nella decadenza del diritto.

Nel caso la domanda di NASPI o di DISCOLL venga presentata oltre il 68° giorno verrà comunque fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Vengono inoltre ampliati i termini, anch'essi previsti a pena di decadenza, relativi sia alle comunicazioni obbligatorie da rendere all'INPS relative al reddito da attività lavorativa, sia per presentare la domanda di anticipazione NASPI.

Per entrambe le fattispecie, il prescritto termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di inizio dell'attività, viene ampliato di 60 giorni, garantendo quindi agli interessati un periodo di 90 giorni per procedere alla comunicazione all'INPS dei redditi presunti ovvero alla presentazione della domanda di incentivo alla autoimprenditorialità.

Al fine di limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari, è prevista la sospensione, per un periodo di due mesi, delle misure di condizionalità e dei relativi termini per i percettori di NASPI e di DISCOLL.

WWW.ITALUIL.IT



DECRETO LEGGE "CURA ITALIA"

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/92.

Per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi retribuiti salgono quindi complessivamente a 18 giorni. Ai 3 giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si sommano le ulteriori 12 giornate "straordinarie" da utilizzare nei mesi di marzo e aprile.

Al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

A CHI SPETTANO

Possano fruire dei permessi lavorativi Legge 104:

- I lavoratori riconosciuti portatori di handicap grave
- I lavoratori dipendenti pubblici e privati, genitori di figli disabili gravi
- Il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il secondo grado
- I parenti o gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni

WWW.ITALUIL.IT